



COMUNE DI ORIOLO

Provincia di Cosenza

Via P. Toscani, n.75 - cap 87073
telef.0981-930871 - fax 0981-930870
C.F. 81001210780 - P.Iva 01205810789

E-Mail: info@comune.oriolo.cs.it
info.comune.oriolo.cs@legalmail.it
sito <http://www.comune.oriolo.cs.it> Internet:

ORDINANZA N.13
PROT. 187
DATA 14/01/2022

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica – Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza, dal 15 Gennaio 2022 al 22 gennaio 2022 in tutti gli istituti scolastici statali, di ogni ordine e grado del territorio di Oriolo.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021).", che proroga la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19, sino alla data del 31.03.2022;

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1 Aprile 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (GU Serie Generale n.128 del 31.05.2021) recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", il quale prevede che possa essere disposta, con provvedimento dei sindaci, la deroga allo svolgimento dell'attività scolastica e didattica solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, con provvedimenti di deroga motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio;

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato sulla G.U. n. 217 del 10 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n. 235 del 01.10.2021), recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale";

ESAMINATE le Ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile del 2021; la Circolare del 21 agosto 2020 del Ministero della Salute recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", nonché le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito

scolastico” dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione nella versione più recente del 28 ottobre 2021 e secondo l’aggiornamento del 29 novembre 2021;

VISTI i dati della piattaforma regionale, dai quali si evince il rapido e progressivo aumento dei casi di positività registrato a Oriolo nelle ultime settimane;

DATO ATTO che il sistema di tracciamento del Dipartimento di Igiene e Salute della Regione Calabria appare essere ormai quasi al collasso e che l’andamento dei casi di positività al Covid-19 nel Comune di Oriolo ha subito un repentino significativo aumento, ulteriormente confermato anche dal nuovo flusso di dati in continuo aggiornamento, in attesa del completamento delle attività di accertamento epidemiologico e di screening, ancora in atto su tutto il territorio di competenza;

RITENUTO necessario ed indispensabile impedire l’evoluzione della pandemia e contenere quanto più possibile la diffusione del virus, in particolare nell’ambiente scolastico, il quale ricomprende tutte le fasce di età ancora non protette dalla vaccinazione contro il COVID-19 avviata solo di recente;

SENTITO il Dirigente scolastico delle Scuole Pubbliche del territorio di Oriolo e condiviso la necessità di assumere provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del virus nell’ambiente scolastico, nelle more del completamento delle attività di accertamento e di screening ancora in atto sul territorio comunale;

ATTESO che, stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere all’adozione di misure di contenimento del contagio potrebbe mettere in pericolo alla salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico, nonché degli operatori che a qualsiasi titolo frequentano gli ambienti scolastici;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che, per arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica e, altresì, a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l’art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO opportuno dover adottare un provvedimento di ordinanza contingibile e urgente, finalizzato a fronteggiare l’emergenza di diffusione del contagio nell’ambiente scolastico del territorio cittadino, nei limiti consentiti dal Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i.;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile e urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti ed è coerente con il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i., in quanto motivatamente adottata, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché la motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dal 15 Gennaio 2022 e fino alla data del 22 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche in presenza, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione della

stessa in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle scuole private e paritarie di ogni ordine e grado del Comune di Oriolo, dei servizi educativi di prima infanzia;

2. Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione;

3. Resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno.

2. Che sia consentito l'utilizzo dei locali scolastici, con decorrenza dal 15 Gennaio 2022 e fino alla data del 22 Gennaio 2022, unicamente al personale in servizio;

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga comunicato ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, ai titolari ed ai Legali rappresentanti delle scuole private e paritarie di ogni ordine e grado, delle strutture svolgenti servizi educativi di prima infanzia del Comune di Oriolo;

- Che, in base a quanto previsto dall'art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, dello stesso si provveda, altresì, a darne ampia comunicazione mediante l'utilizzo di eventuali altre forme di pubblicità ritenute idonee dall'Amministrazione comunale, quali, ad esempio, comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale od eventuali altre ritenute idonee.

DA' ATTO

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, nonché divulgata anche attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Oriolo e a tutte le Forze dell'Ordine - cui la presente ordinanza è notificata - il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi).

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio informatico del Comune e la massima diffusione;

- Che il presente provvedimento venga comunicato a mezzo pec:

1. Prefettura UTG Cosenza
2. Al Dirigente Scolastico
3. ASP COSENZA
4. Presidente Regione Calabria
5. Polizia Municipale

6. Stazione Carabinieri Oriolo
7. Ai dirigenti scolastici
8. Protezione Civile Regione Calabria

- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Oriolo li 14/01/2022



IL SINDACO

Simona Colotta